

PISA

## I nostri diritti

di Antonio Scuglia

**Pisa** Assegni circolari: si possono incassare in denaro contante? La risposta sembra un "sì" scontatissimo, ma in realtà non sempre è così semplice, anche se dovrebbe esserlo.

Poniamoci quindi altre due domande: Non ho un conto corrente o anche se ne dispongo voglio comunque incassare in denaro contante un assegno circolare presso l'istituto di credito ove tale titolo è stato emesso, posso farlo? E se la banca non mi consente di incassare la somma portata nell'assegno come posso tutelarmi?

A questi dubbi risponde l'avvocato Alberto Foggia, delegato Adusbef per Pisa e provincia, che proprio recentemente si è dovuto attivare nei confronti di alcuni istituti di credito per consentire ai clienti di ottenere le somme di cui ai circolari ricevuti.

La distinzione più importante, come spiegato nel box in questa stessa pagina, è che, mentre l'assegno circolare viene emesso direttamente dalla banca solo in caso di effettiva disponibilità dei fondi, l'assegno bancario, invece, viene firmato dal correntista e, quindi, non vi è alcuna garanzia della liquidità nel conto su cui è stato emesso.

Fatta questa premessa, il legale ci illustra quelle che sono le diverse argomentazioni opposte dalle banche per negare l'incasso di un assegno circolare e perché sono contrarie alla normativa al riguardo.

**Il limite al contante**

Spiega Foggia: «L'articolo 1, comma 384, dell'ultima legge di bilancio ha modificato l'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, portando da duemila a cinquemila euro il limite previsto per le operazioni di trasferimento di denaro contante; trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore; trasferimento di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi».

Attenzione, però, perché «il limite al contante di 5mila euro valido per il triennio 2023-2025 non riguarda il cambio in contanti di un circolare, dal momento che i limiti della normativa sull'antiriciclaggio non si applicano nelle operazioni tra il beneficiario e l'istituto di credito che ha emesso l'assegno».

**Cosa dicono le banche**

Le argomentazioni delle banche sono varie e disparate, ma le più ricorrenti sono le seguenti, continua l'avvocato Foggia: «Il pagamento è possibile solo se clienti dell'istituto di credito (e, se non lo sono, dovrebbero a tal fine aprire il conto corrente) o se l'importo portato nel titolo non è superiore a mille euro. Ecco perché il rifiuto in merito delle Banche è contrario a legge: come più volte stabilito dall'Abf, Arbitro per le controversie finanziarie, "Com'è noto ed evidente dalle disposizioni che la legge detta in materia di assegni circolari, il documento di quo ha la natura di "titolo di credito all'ordine" e reca "la promessa incondizionata (della resistente, n. d.



Denaro contante: non sempre è facile incassare un assegno circolare

## Assegni circolari: la banca non può rifiutarsi di cambiarli

Diversi utenti di Pisa e provincia hanno fatto ricorso tramite l'Adusbef. L'avvocato: «Incassarli è un diritto del cittadino, la legge parla chiaro»



L'avvocato Alberto Foggia, delegato pisano di Adusbef



Spesso al cliente viene detto che non si può fare senza aprire un conto corrente

In caso di diniego bisogna fare un reclamo scritto ed è possibile rivolgersi all'Abf

r.) di pagare a vista" la somma indicata. In estrema sintesi, proprio da questo impegno incondizionato di pagare "a vista" (cioè a seguito della semplice presentazione del titolo) «sorge in capo all'emittente l'obbligazione, altrettanto incondizionata, di onorare il titolo e il correlativo diritto del prenditore di pretenderne il pagamento».

A sua volta, dal carattere incondizionato del diritto al pagamento «discende l'irrelevanza del fatto che il prenditore del titolo abbia o meno rapporti con l'emittente ovvero sia altrimenti noto a quest'ultimo».

Il rifiuto al pagamento, puntualizza Foggia, «appare quindi del tutto ingiustificato ed anche in aperta violazione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza, potendo il beneficiario del titolo incassarlo presso ciascuna filiale dell'istituto di credito emittente. E ciò peraltro appare ancor più evidente nei casi in cui sono gli stessi istituti di credito a menzionare nei propri siti internet le modalità di incasso degli assegni circolari, come ad esem-

pio è il caso di una nota banca che indica chiaramente: "L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da una banca autorizzata dall'autorità competente, grazie a cui l'intestatario/beneficiario può incassare la somma indicata. L'assegno circolare è più sicuro dell'assegno bancario perché, l'impegno a pagare il titolo a vista, è direttamente in carico alla banca emittente. È quindi una garanzia maggiore per chi lo riceve. La banca negoziatrice identifica il legittimo beneficiario. Il beneficiario può riscuotere l'assegno in contanti - in base al suo importo - in qualsiasi sportello della banca che lo ha emesso. In alternativa, il beneficiario può versarlo in un'altra banca su un conto corrente a lui intestato».

La Banca, dice l'avvocato, può quindi «solo ed esclusivamente richiedere all'interessato all'incasso di compilare la modulistica occorrente a "censirlo" (ovvero i propri dati anagrafici vengono inseriti all'interno del database interno dell'istituto di credito, pratica per

la quale normalmente si impiegano pochi minuti) e niente più».

**Come tutelarsi**

Ricevuto il diniego all'incasso, il beneficiario dell'assegno «potrà fare reclamo per iscritto all'istituto di credito, contestando appunto tale modus operandi e chiedendo di fissargli appuntamento per la riscossione presso la filiale ove è stato emesso il titolo o in altra filiale ritenuta. A quel punto la banca avrà a disposizione un termine massimo di 60 giorni per dargli riscontro».

In caso di risposta negativa, l'interessato potrà far ricorso all'Abf al fine di ottenere una decisione - per la quale però dovrà attendere circa 8 mesi - che sancisca il suo diritto in merito. Per questo tipo di questioni, comunque, «raramente si arriva all'Abf in quanto prevale il buon senso (seppure tardivo) del personale della banca e, comunque, l'applicazione della normativa che impone all'istituto di credito di non sottrarsi all'adempimento in questione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Cosa dice la normativa**

### La sostanziale differenza con i classici "assegni bancari"

► Per spiegare la differenza tra assegno bancario e circolare bisogna riferirci alla normativa in materia, ovvero il Regio Decreto 1736 del 1933.

L'assegno circolare "è un titolo di credito all'ordine emesso da un Istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente».

L'Istituto autorizzato ad emettere assegni circolari "è tenuto a costituire, in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale».

Mentre l'assegno bancario "... non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione" ed "è pagabile a vista (...) L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione ...".

La sede pisana dell'associazione Adusbef può essere contattata al numero di telefono 050 542 786, email foggiamerico@gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA